

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

(Provincia di Lucca)

REP. N. _____

CONTRATTO DI COMODATO PER L'USO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO

Con la presente scrittura privata avente valore di legge tra le seguenti parti:

1) Il Comune di Pieve Fosciana con sede in Pieve Fosciana via San Giovanni n. 48 - C.F. = 00113390389, nella persona dell'_____, nata a _____, il _____, la quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto come da l decreto del Sindaco n. del _____ con il quale le è stata attribuita la qualifica di _____ del settore _____ per l'anno _____, che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità **(COMODANTE)**;

E

2) _____ con sede in _____ avente codice fiscale n _____ nella persona _____, nato/a a _____, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di _____, che nel contesto del presente atto verrà chiamata per brevità **(COMODATARIO)**

- PREMESSO -

Vista la DGC n. del ;

Vista la Determinazione Dirigenziale n . del con la quale è stato approvato l'"

Vista la Determinazione Dirigenziale n. del con la quale è stata disposta la concessione in comodato gratuito di locali di proprietà comunale, posti in via _____ del _____ terzo settore _____ a _____;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

1) _____ - Responsabile del settore _____, in nome e per conto del _____

Comune di Pieve Fosciana concede in comodato gratuito a

_____ locali di proprietà comunale, come di seguito individuati locali ubicati in Pieve Fosciana – distinto in catasto fabbricati Fg. Mapp. sub _____ come da planimetria allegata.

2) Il presente contratto avrà una durata di anni 5 (cinque) e precisamente dal al __
_____.

E' stato redatto in data _____ apposito verbale di consegna dell'immobile che costituisce data certa della decorrenza del presente contratto, conservato agli atti del Comune.

Il presente contratto si risolve automaticamente qualora il Comodatario non rispetti le condizioni generali del rapporto di collaborazione sopra citato nonché le ulteriori condizioni contenute nel presente contratto.

3) il Comodatario dovrà utilizzare l'immobile oggetto del presente atto quale sede istituzionale dell'associazione denominato _____;

4) A norma dell'art. 1804 del c.c. il comodatario è tenuta a custodire ed a conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia e ad utilizzarlo esclusivamente per lo svolgimento delle attività sopra descritte. E' fatto divieto al Comodatario di concederne l'uso ed il godimento a terzi senza il consenso del Comune proprietario.

5) il Comodatario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria, o addizione ai locali de quo ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Comune, il quale potrà in qualunque momento fare ispezionare i locali.

6) di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile oggetto del comodato, di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo e di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che sia, anche solo parzialmente, riconducibile allo stato o situazione dell'immobile;

7) l'aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l'esercizio, da parte del Comune di Pieve Fosciana, della facoltà insindacabile di non procedere all'affidamento;

8) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative al contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'istanza di partecipazione

nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che ne deriveranno dai documenti del presente avviso e dalle normative vigenti;

9) di essere in possesso delle risorse, di personale e mezzi idonei all'adempimento degli impegni assunti sulla base del progetto presentato;

10) di impegnarsi a svolgere nei locali in comodato le manifestazioni, eventi o iniziative prive di scopo di lucro e aventi valenza sociale, ludico-ricreativa, culturale, sportiva o in generale volta alla realizzazione di interessi pubblici.

11) Di prendere atto che le spese per i consumi di acqua, luce e gas relativamente al periodo di utilizzo sono a carico dell'ente e che l'associazione si impegna a fare un uso scrupoloso delle stesse.

12) di impegnarsi a realizzare a propria cura e spese l'allestimento e gli arredi conformemente alle norme di igiene e salute prescritte dalla ASL competente;

13) di farsi carico della pulizia dei locali messi a disposizione anche a mezzo di propri volontari mantenendo i locali in buon stato di manutenzione.

18) Di rimborsare all'ente o farsi carico in prima persona delle spese per eventuali danni arrecati all'immobile durante il periodo di utilizzo degli stessi.

19) il comodatario è obbligato a riconsegnare l'immobile al Comune in caso di pubblica utilità (calamità naturali, ecc.). Cessata la causa di pubblica utilità i locali saranno riconsegnati al Comodatario.

20) Il comodatario dovrà consegnare al comodante una copia delle chiavi del locale assegnato ed il comune potrà effettuare verifiche anche periodiche sullo stato di manutenzione degli stessi, provvedendo a contestare all'associazione un eventuale cattivo uso o manutenzione inadeguata.

21) La Comodataria esonera espressamente il Comune di Pieve Fosciana da ogni responsabilità per danni alle persone e cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto del presente atto. A tal fine, su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione la comodataria dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa contro i rischi dell'incendio e eventi accessori.

22) Nel caso in cui il comodatario si rendesse inadempiente agli obblighi sanciti nel presente contratto, il Comune di Pieve Fosciana è legittimato a chiedere l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento dei danni.

23) Il comune di Pieve Fosciana potrà altresì rientrare in possesso dei locali qualora

l'associazione non ne faccia uso stabilito nel progetto o li adibisca esclusivamente a locale rimessaggio. L'ente dovrà formulare apposita contestazione all'associazione che dovrà darne risposta entro e non oltre 15 gg. Nel silenzio l'amministrazione potrà rientrare in possesso dei locali senza ulteriore comunicazione.

24) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le norme di cui agli art. 1803 e seguenti del Cod. Civile, che regolamentano il contratto di comodato.

25) Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) n. 679/2016 e della normativa nazionale -

Il Comune di Pieve Fosciana con sede in Pieve Fosciana (LU), Via san Giovanni n. 48 – pec. comune.pievefoschiana@postacert.toscana.it, (tel. centralino 0583668220) in qualità di titolare, tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE n. 679/2016 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il Comune di Pieve Fosciana ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD _ DPO) _____, e-mail: _____ pec: _____.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario in considerazione della tipologia del contratto d'appalto sottoscritto. I dati saranno conservati in conformità alle norme di conservazione della documentazione amministrativa.

I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Apposita istanza può essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Bondeno. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste dalla normativa. I responsabili della protezione dei dati sono i sottoscrittori del presente contratto.

26) - Codice di comportamento - La comodataria prende atto dell'esistenza del

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013 (di seguito "Codice"), integrato dal Codice di comportamento del Comune di Pieve Fosciana, approvato con deliberazione di G.C. n. 262 del 18/12/2013, (di seguito "Codice"). La comodataria si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

A tale fine si dà atto che il Codice è reperibile sul sito web del Comune e che il Comune, ne ha consegnato copia alla comodataria che si impegna a portarlo a

conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto alla comodataria assegnandole un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che alla comodataria spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

19) - Normativa anticorruzione – Condizioni previste dalla sottosezione “Rischi Corruttivi” di cui al PIAO - Con riferimento al contenuto della sottosezione “Rischi corruttivi” di cui alla Sezione “Valore pubblico, performance e anticorruzione” contenuta nel P.I.A.O., approvato con delibera di Giunta Municipale n. del , le Parti danno atto che:

a) hanno reso formale dichiarazione, conservata agli atti, in merito agli obblighi derivanti dal D.P.R. 19/04/2013, n. 62 - Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - e dal Codice di comportamento del Comune di Pieve Fosciana , approvato con deliberazione di G.C. n. del, e dal D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, art. 53 comma 16/ter, rispettivamente secondo il modello allegato A) del citato piano per il Comune di Pieve Fosciana ed il modello allegato B) del citato piano per la comodataria;

b) il legale rappresentante della comodataria ha dichiarato, in conformità al modello allegato D) al Piano, conservato agli atti, l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori ed i Dirigenti del Comune di Pieve Fosciana;

c) il Dirigente, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Pieve Fosciana, ha verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto d'interesse;

d) è fatto divieto per la comodataria, durante l'esecuzione del contratto, di intrattenere rapporti di servizio con gli Amministratori ed i Dirigenti e loro famigliari stretti (coniuge e conviventi).

27) In applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 460/1997 art.17 e nella L. 604/1962 punto 9) All. D, per la sottoscrizione del presente contratto, la

Comodataria, in qualità di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è esente dall'imposta di bollo. Le spese di registrazione del presente contratto sono a completo carico della Comodataria.

28) La registrazione del contratto viene richiesta in misura fissa, secondo le norme di cui al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

Comune di Pieve Fosciana (comodante):
